

con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseur e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Julian Currall e signora Florence Clotuche), aventi ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 ottobre 1996 che rigetta la domanda di riesame della decisione d'inquadramento nel grado della ricorrente in data 14 maggio 1996, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, B. Vesterdorf e J. Pirrung, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 5 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 94 del 22. 3. 1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-223/95, Luigi Ronchi contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Art. 90, n. 1, dello Statuto — Decisione implicita di rigetto di una domanda — Art. 24 dello Statuto — Doveri di assistenza)

(97/C 387/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-223/95, Luigi Ronchi, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseur, Véronique Leclercq e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Currall), avente ad oggetto, da un lato, il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione implicita della Commissione recante rigetto di una domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 30 gennaio 1995 e, dall'altro, il ricorso diretto ad ottenere il pagamento della somma simbolica di un ECU quale risarcimento del danno morale che egli ritiene di aver subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e M. Jaeger, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 6 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 30 gennaio 1995 viene annullata.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*

3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 46 del 17. 2. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-15/96, Lino Liao contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Dipendenti — Ricorso di annullamento — Rapporto informativo tardivo — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Pregiudizio)

(97/C 387/32)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-15/96, Lino Liao, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Pierre-Paul Van Gehuchten e Constantin Nikis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo Studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Diego Canga Fano e signora Marie-Jeanne Vernier), avente ad oggetto la domanda di annullamento del rapporto informativo definitivo relativo al periodo 1. 7. 1991-30. 6. 1993, datato 6. 11. 1995, notificato al ricorrente il 9. 11. 1995, come pure una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori: C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 6 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.*

(¹) GU C 77 del 16. 3. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-71/96, Sonja Edith Berlingieri Vinzek contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Concorso per titoli ed esami — Mancata ammissione alle prove orali)

(97/C 387/33)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-71/96, Sonja Edith Berlingieri Vinzek, dipendente in prova presso la Commissione delle Comunità europee, residente in Sterrebeek (Belgio), con gli avv.ti

Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Gianluigi Valsesia e, in un primo tempo, signora Ana Maria Alves Vieira, successivamente, signora Florence Clotuche), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/955, 26 marzo 1996, di non ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso e, per quanto necessario, della decisione iniziale di questa stessa commissione 16 febbraio 1996, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori: C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e P. Lindh, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 6 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.*

(¹) GU C 233 del 10. 8. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-101/96, Maria Elisabeth Wolf contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Esperienza professionale richiesta)

(97/C 387/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-101/96, Maria Elisabeth Wolf, agente ausiliario presso la Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Curral e Bertrand Wägenbaur), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/95 di non ammettere la ricorrente al suddetto concorso, nonché il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito a causa di questa decisione, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e M. Jaeger, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 6 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 233 del 10. 8. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 1997

nella causa T-218/95: Azienda Agricola «Le Canne» Srl contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Agricoltura — Pesca — Acquacoltura e sistemazione delle zone marittime protette — Contributo finanziario comunitario — Dichiarazione di inammissibilità di talune spese — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento)

(97/C 387/35)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-218/95, Azienda Agricola «Le Canne» Srl, con sede in Porto Viro, con gli avv.ti Giulio Schiller, Giuseppe Carraro, Francesca Mazzonetto, del foro di Padova, e Guy Arendt, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 62, avenue Guillaume, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Eugenio de March e Hubertus Van Vliet), avente ad oggetto, in primo luogo, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione di ridurre un contributo finanziario comunitario inizialmente corrisposto e, in secondo luogo, un ricorso per risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa di tale riduzione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët e A. Potocki, giudici; cancelliere: J. Palacio González, ha pronunciato, il 7 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 77 del 16. 3. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 1997

nella causa T-84/96, Cipeke — Comércio e Industria de Papel contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Fondo sociale europeo — Decisione di riduzione di un contributo finanziario — Obbligo di motivazione)

(97/C 387/36)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa T-84/96, Cipeke — Comércio e Industria de Papel, Lda, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Miguel Ferrão Castelo Branco, successivamente dall'avv. João Caniço Gomes, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. François Brouxel, 6, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora Maria Teresa Figueira e signor Knut Simonsson), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre